



CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-24-2023

OGGETTO : *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Approvazione modifiche.*

Scandicci, lì 18/04/2023

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE
Dott.ssa Cristina Buti

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-24-2023

OGGETTO : *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Approvazione modifiche.*

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 24 del 18.04.2023 presentata dal Dirigente del Settore 3 Dott.ssa C.Butì, il quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla titolare della Posizione Organizzativa responsabile della U.O. Entrate e Fiscalità Locale dott.ssa S.Stondei in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90 come trasmesse al sopra indicato dirigente, e come di seguito trascritta;

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

Ricordato che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, s.m.i ha istituito al comma 639, a decorrere dal 01.01.2014, *“l'imposta unica comunale (IUC) ...omissis..La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare, con Regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la legge 27.12.2013 n. 147, in particolare il comma 682, dell'articolo 1, lettera a), ai sensi del quale *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario;

- il comma 775, articolo 1, della Legge 29.12.2022, n. 197, che ha differito al 30.04.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali.

Rilevato che il comma 683 dell'articolo 1 legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...omissis...”*

Visto inoltre il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L 30 dicembre 2021 n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, il quale stabilisce che *a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”;*

Richiamata la Delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in merito alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che impone ai gestori il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere i livelli di qualità del servizio, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 1 della Delibera sopra richiamata, con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito TQRIF, allegato e parte integrante della deliberazione stessa), prevedendone l'applicazione a far data dal 1° gennaio 2023;
- l'articolo 2, comma 1, del predetto Testo unico che dispone che sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;
- l'articolo 2, comma 2, del TQRIF che dispone: *“Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V”;*
- l'articolo 2, comma 4, del TQRIF che prevede: *“In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;*
- l'art. 3, comma 1, del TQRIF che dispone che entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella riportata nel medesimo articolo sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;
- l'art. 5, comma 1, del TQRIF che prevede che *“L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza”;*

Considerato che:

- l'Ente territorialmente competente, ATO Toscana Centro, con determinazione n. 49 del 28.03.2022, ha approvato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica individuando, per tutte le gestioni presenti nell'ambito territoriale Toscana Centro, il posizionamento nello Schema IV (Livello Qualitativo Avanzato) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF;
- con la medesima determinazione, ATO Toscana Centro ha altresì individuato, in applicazione della deroga di cui all'art. 2 comma 4 del TQRIF, quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF, inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III, riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, i gestori delle suddette attività, ovvero ALIA Servizi Ambientali Spa;
- ATO Toscana Centro, con deliberazione dell'assemblea dei sindaci del 30.09.2022, ha approvato lo Schema di Carta di qualità dei servizi coerente con la disciplina regolatoria introdotta dalla delibera n. 15/2022/R/RIF di ARERA, salvo eventuali modifiche ed integrazioni che potranno rendersi necessarie a seguito delle previste interlocuzioni con le Associazioni dei consumatori;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TQRIF, al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani si fa riferimento, tra gli altri, ai seguenti indicatori:

- tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
- tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
- tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- tempo di rettifica degli importi non dovuti;

Dato atto che, in considerazione della natura tributaria della TARI applicata dal Comune di Scandicci, nonché della riserva di legge in materia tributaria (art 23 Cost), dell'autonomia dei Comuni (art. 5 Cost) e della potestà regolamentare garantita agli enti locali dall'articolo 52 del D.lgs 446/1997, si rende necessario operare una verifica della compatibilità delle prescrizioni regolatorie della delibera 15/2022 e del TQRIF con la normativa di natura tributaria e i poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge;

Dato atto, pertanto, che al fine di recepire, entro i limiti di compatibilità con la normativa tributaria, le disposizioni della Delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA e del relativo TQRIF, si rende necessario modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 07.04.2022;

Valutato, nei termini sopra detti, di modificare il regolamento TARI integrandovi i principi di cui alla delibera Arera 15/2022, nell'ottica di garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo d'imposta, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti;

Dato atto che le modifiche ritenute necessarie al regolamento TARI sono esposte nell'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, e riguardano:

- Art. 5 "Decorrenza del tributo" – articolo abrogato per necessità di coordinamento con i successivi articoli modificati;
- art 14 "Riduzioni" – articolo parzialmente modificato;
- art. 16 "Adempimenti a carico dei contribuenti" – articolo sostituito interamente con nuova formulazione;
- art. 17 "Pagamento del tributo" – articolo sostituito interamente con nuova formulazione;
- art. 17 bis "Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati" – articolo di nuova introduzione;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così sostituito dall'art. 15 bis comma 1 lett a) D.L 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L 28.06.2019 n.58 ai sensi del quale " *A decorrere*

dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

Visto il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 che detta le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per l'invio telematico;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dell'Organo di Revisione in data _____, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore dal 01.01.2023;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del d.lgs 28.09.1998 n.360.
4. Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione alla necessità di dare tempestiva attuazione ed informazione ai destinatari di quanto deliberato, per gli adempimenti conseguenti,
Con votazione

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.